

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 42 Del 13-03-20

OGGETTO: MODIFICA DELLA D.G.C N.75 DEL 14/05/2019 PER VARIAZIONE PARTICELLE PRECEDENTEMENTE INDICATE CON CONTRATTO DI COMODATO D'USO prot.n.9399 del 25/10/2019 PER INSTALLAZIONE DI CENTRALE TLC DI PROPRIETÀ PUBBLICA IN LOCALITÀ SALARE IN PROSSIMITÀ DELLA ZONA ARTIGIANALE, CATATSLAMENTE INDIVIDUATA AL FOGLIO N.48 MAPPALE N.513 E 597.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di marzo alle ore 13:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	A

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Open Fiber S.p.A., con sede legale in Viale Certosa n. 2, 20155 – Milano, iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, codice fiscale/partita IVA 09320630966, n. REA mi 2083127, è il concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A., per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio che comprende diverse regioni tra le quali le Marche;
- Questo Comune è interessato a favorire lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultra-larga, sottoscrivendo apposita convenzione con Infratel Italia S.p.A. in data 19/06/2017;
- Stante quanto prevede la suddetta convenzione, il Comune di Roccafluvione, ha individuato nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con il concessionario, un sito idoneo per l'installazione di un locale tecnico "shelter", cd. "Point of Presence" ("POP"), da cedere in comodato d'uso gratuito per 20 anni;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di giunta comunale n.75 del 14/05/2019 con la quale tra le altre veniva disposto:

- **di approvare** lo schema di contratto di comodato d'uso con le rettifiche di cui in premessa, come allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale e gli allegati 1.1, 1.2 e 1.3, per la concessione alla Open Fiber S.p.A., con sede legale in Viale Certosa n. 2, 20155 – Milano, iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, codice fiscale/partita IVA 09320630966, n. REA mi 2083127, in comodato d'uso gratuito per la durata di anni 20 della porzione di terreno di proprietà del Comune di Roccafluvione, ubicata in località Salare - spazio pubblico in prossimità della zona artigianale sito in Comune di Roccafluvione (AP) – Traversa strada SS. 78 Picena, identificato al foglio 48 particella 510 (porzione) – Qualità: Seminativo Classe: 2 e foglio 48 particella 513 (porzione)– Qualità: Seminativo Classe: 2 limitatamente a mq 40, delle dimensioni di ml 6,20 (lunghezza) x ml 6,20 (lunghezza), al cui interno verrà posta la centrale TLC delle dimensioni di ml 3,30 x ml 2,50 x un'altezza di ml 2,80, come indicato nella documentazione grafica allegati 1.1, 1.2 e 1.3;
- **di conferire** apposito indirizzo e demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata l'attuazione a quanto stabilito dalla presente deliberazione mediante la stipula del contratto di comodato d'uso gratuito del terreno di proprietà comunale" di cui allo schema di contratto proposto con la rettifica di cui in premessa, come allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale e gli allegati 1.1, 1.2 e 1.3;
- **di incaricare** il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata geom. Manni Arduino alla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito sopra approvato;

PRECISATO che la OPEN FIBER s.p.a. con nota prot.com.n.8874 del 10.10.2019, solleva il comune di Roccafluvione, in qualità di "Comodante" nel contratto di comodato d'uso gratuito, ...“da qualunque responsabilità dovesse emergere per mancata acquisizione di pareri da parte enti terzi, che saranno comunque richiesti in ottemperanza della normativa vigente, nella concretizzazione del progetto esecutivo che verrà preventivamente trasmesso all'amministrazione comunale per la sua approvazione”.

DATO ATTO

- che in data 06/06/2019 si è svolta conferenza dei servizi decisoria simultanea sincorna, ex art.14 quater della L.241/90 presso il comune di Monteprandone, individuato come comune capofila ,ai sensi dell' art. 88 del D.Lgs n.259/2003 al fine di acquisire pareri/nulla osta degli enti coinvolti per la costruzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga (rete di telecomunicazione in fibra ottica);
- che con determinazione del Responsabile del Settore 2^ (lavori pubblici-tecnico-manutentivo) del Comune di Monteprandone n.76 del 28/06/2019 è stata disposta la conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria simultanea sincorna;

VISTO

- la nota della ditta OPEN FIBER s.p.a., acquisita al prot.com.n.1848 del 27/02/2020 con la quale si chiede a questo ente disponibilità di sito idoneo all'installazione di centrale TLC per una superficie complessiva di 40 mq, indicando la nuova collocazione del manufatto

a cavallo delle particelle nn.513 e 597 del Foglio n.48 in località Salare, traversa S.S. n.78, in prossimità della zona artigianale, in sostituzione dell'area catastale precedentemente individuata con contratto di comodato d'uso gratuito, prot.n.9399 del 25/10/2019, giusta D.G.C n.75 del 14/05/2019;

- lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito del terreno di proprietà comunale, allegato alla sopra citata nota prot.com.n.1848 del 27/02/2020, che a seguito della comunicazione di questo comune con lettera prot.com. n. 1958 del 02/03/2020 è stato aggiornato all'art.17 "Allegati" con l'inserimento del punto 2 e come riportato graficamente nella tavola di inquadramento cartografico aggiornata ed acquisita al prot.com.n. 2022 del 03/03/2020;

EVIDENZIATO

- che il suddetto manufatto sarà ubicato in località Salare su spazio pubblico in prossimità della zona artigianale, porzione di terreno sito in Comune di Roccafluvione (AP) – Traversa strada SS. 78 Picena identificato al foglio 48 particella 513 Qualità: Seminativo Classe: 2 - RD euro 0,16 RA euro 0,16, e al foglio 48 particella 597 Qualità: Seminativo Classe: 2 - RD euro 4,21 RA euro 4,21 che si estende per mq. 40, delle dimensioni di ml 6,20 (lunghezza) x ml 6,20 (larghezza), al cui interno verrà posta la centrale TLC delle dimensioni di ml 3,30 x ml 2,50 x un'altezza di ml 2,80, come indicato nella documentazione grafica aggiornata (prot.com.n. 2022 del 03/03/2020);
- che il concessionario utilizzerà il terreno e il locale tecnico installato su di esso, in comodato d'uso gratuito per la durata di 20 anni, per lo sviluppo dell'infrastruttura a banda ultra – larga di rete pubblica destinata all'erogazione di servizi di pubblica utilità da realizzare nell'ambito del progetto;

RITENUTO

- approvare ed autorizzare la realizzazione della centrale TLC nella nuova collocazione individuata dalle p.lle nn.513 e 597 del Foglio n.48, in località Salare, traversa S.S. n.78, in prossimità dell'area artigianale, in sostituzione dell'area catastale precedentemente individuata con contratto di comodato d'uso gratuito, prto.n.9399 del 25/10/2019;
- rettificare lo schema di contratto per il comodato d'uso gratuito, trasmesso con nota prot.com.n.1848 del 27/02/2020, all'art.17 "Allegati" con l'inserimento del punto 2, come sopra specificato;
- demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata, l'attuazione a quanto stabilito dalla presente deliberazione mediante la stipula con la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito del terreno di proprietà comunale di cui allo schema di contratto proposto con la rettifica di cui sopra e all'elaborato grafico aggiornato (prot.com.n. 2022 del 03/03/2020) allegati al presente provvedimento, sotto la lett."A";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI APPROVARE lo schema di contratto di comodato d'uso con le rettifiche di cui in premessa e all'elaborato grafico aggiornato (prot.com.n. 2022 del 03/03/2020) allegati al presente provvedimento, sotto la lett."A"; per la concessione alla Open Fiber S.p.A., con sede legale in Viale Certosa n. 2, 20155 – Milano, iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, codice fiscale/partita IVA 09320630966, n. REA mi 2083127, in comodato d'uso gratuito per la durata di anni 20 della porzione di terreno di proprietà del Comune di Roccafluvione, ubicata in località Salare - spazio pubblico in prossimità della zona artigianale sito in **Comune di Roccafluvione (AP) – Traversa strada SS. 78 Picena** identificato al foglio 48 particella 513 Qualità: Seminativo Classe: 2 - RD euro 0,16 RA euro 0,16, e al foglio 48 particella 597 Qualità: Seminativo Classe: 2 - RD euro 4,21 RA euro 4,21 che si estende per mq. 40, delle dimensioni di ml 6,20 (lunghezza) x ml 6,20 (larghezza), al cui interno verrà posta la centrale TLC delle dimensioni di ml 3,30 x ml 2,50 x un'altezza di ml 2,80, come indicato nella documentazione grafica aggiornata (prot.com.n. 2022 del 03/03/2020), in

sostituzione dell'area catastale precedentemente individuata con contratto di comodato d'uso gratuito, prot.n.9399 del 25/10/2019, giusta D.G.C n.75 del 14/05/2019;

DI CONFERIRE apposito indirizzo e demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata l'attuazione a quanto stabilito dalla presente deliberazione mediante la stipula del contratto di comodato d'uso gratuito del terreno di proprietà comunale" di cui allo schema di contratto proposto con la rettifica di cui in premessa e all'elaborato grafico aggiornato (prot.com.n. 2022 del 03/03/2020), allegati al presente provvedimento, sotto la lett. "A";

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata geom. Manni Arduino alla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito sopra approvato;

Infine la Giunta Comunale in relazione all'urgenza e visto l'art.134 comma 4 del TUEL 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4^ art. 134 del T.U. D.Lgs n. 267/200.

ALLEGATO “A”

(contratto di comodato d'uso gratuito del terreno/del locale di proprietà comunale, elaborato grafico – Tavola Inquadramento cartografico, giusta DGC n.18 del 11/02/2020)

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO/DEL LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, da valere ai sensi di legge

TRA

Il Comune di Roccafluvione (AP) (Codice catastale H390) di seguito anche "Comune" o "Comodante", Partita Iva: 00424780443 con sede legale in Piazza Aldo Moro, 14 - 63093 Roccafluvione (Ascoli Piceno) Italia, in persona del responsabile del servizio "Urbanistica Edilizia-Privata" geom. Manni Arduino, incaricato con deliberazione della Giunta Comunale n. del

E

OpEn Fiber S.p.A., di seguito anche "Concessionario" o "Comodatario" o "OF", con sede legale in Viale Certosa n. 2, 20155 – Milano, capitale sociale Euro 250.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, codice fiscale/partita IVA 09320630966, n. REA MI - 2083127, qui rappresentata da Vito Mario Magliaro munito dei giusti poteri

(Di seguito, congiuntamente, denominate anche "le Parti" o, singolarmente, "la Parte")

Premesso che:

- a) OpEn Fiber S.p.A. è il Concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel") per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra-Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche e Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (di seguito, "Progetto");
- b) il Comune di **Roccafluvione (AP)** è interessato a favorire lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga e, a tal fine, ha sottoscritto apposita convenzione con Infratel in data 03/05/2018.
- c) stante quanto prevede la suddetta convenzione, il Comune di **Roccafluvione (AP)** ha individuato, nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con il Concessionario, un sito idoneo per l'installazione di un locale tecnico, cd. "*Point of Presence*" ("PoP")/di una infrastruttura porta antenne, da cedere in comodato d'uso gratuito per 20 anni;
- d) Il Comune è, infatti, proprietario di un terreno in **Roccafluvione, Traversa strada provinciale 237**, meglio indicato al successivo art. 2 comma 1;
- e) Il Concessionario è, pertanto, interessato a utilizzare il terreno/locale di cui al precedente punto al fine di predisporre e installare un locale tecnico per lo sviluppo dell'infrastruttura a banda Ultra-Larga di rete di proprietà pubblica

destinata all'erogazione di servizi di pubblica utilità da realizzare nell'ambito del Progetto.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1. Le premesse di cui sopra e la planimetria allegata (allegato 1) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Ai fini del presente contratto di comodato, per locale tecnico ("PoP") si intende uno *shelter* all'interno del quale verranno alloggiate strutture per il ricovero degli apparati per lo sviluppo dell'infrastruttura di rete di proprietà pubblica da realizzare nell'ambito del Progetto/ per "infrastruttura porta antenne" si intende un palo/traliccio per telecomunicazioni radio.

ART. 2 OGGETTO DEL COMODATO

1. Il Comodante concede al Comodatario, che accetta, il comodato d'uso gratuito di mq 40 del terreno in **Comune di Roccafluvione (AP) – Traversa strada provinciale 237** identificato al foglio 48 particella 513 Qualità: Seminativo Classe: 2 - RD euro 0,16 RA euro 0,16, e al foglio 48 particella 597 Qualità: Seminativo Classe: 2 - RD euro 4,21 RA euro 4,21, come da planimetria allegata (allegato 1). all'uopo concedendo, altresì, al Comodatario, che accetta, i diritti di passaggio nell'area circostante.
2. Il Comodante dichiara:
 - di esserne unico e incontroverso proprietario e/o di poterne legittimamente disporre;
 - di essere in possesso di tutti i necessari titoli abilitativi/autorizzativi/permessi di cui si impegna, altresì, dietro richiesta del Comodatario, a fornire copia, rendendo in ogni caso edotto il Comodatario di tutte le informazioni concernenti l'immobile;
 - di averne allo stato il pieno possesso e l'incontrastato godimento, confermando altresì, che non esistono diritti, personali o reali, di terzi e/o altre situazioni pregiudizievoli che a vario titolo possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Comodatario;
 - di riconoscere espressamente al Comodatario, previa opportuna comunicazione al Comodante, il diritto di cedere/conferire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1406 del Codice Civile, in ogni tempo e sulla base degli obblighi previsti in forza del Progetto di cui alla premessa a), il presente contratto a Infratel o altro soggetto concessionario dalla stessa individuato.

ART. 3 DURATA E VICENDE DEL COMODATO

1. La durata del comodato d'uso gratuito è convenuta e accettata dalle Parti in anni 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, che alla scadenza si rinnoverà tacitamente in favore del Comodatario ovvero di Infratel o altro soggetto concessionario da questa individuato per ulteriori 20 anni, senza oneri, salvo disdetta del Comodante da comunicare via pec o racc. a/r con preavviso non inferiore a 12 mesi, data la complessità degli impianti e delle relative attività di rimozione.
2. Il Comodante riconosce al Comodatario il diritto di prelazione nell'eventualità in cui, alla scadenza del presente o dei successivi periodi di

rinnovo, intendesse concedere in locazione o in comodato d'uso il terreno/locale oggetto del presente contratto a terzi.

3. Il Comodante riconosce, inoltre, al Comodatario il diritto di prelazione nell'eventualità in cui, nel periodo di validità del presente contratto o alla scadenza dello stesso, intendesse trasferire la proprietà del terreno/locale oggetto del presente contratto a terzi sempre che l'eventuale trasferimento di proprietà non pregiudichi l'uso del terreno/locale da parte del Comodatario.

4. Nell'eventualità in cui il Comodatario non intendesse avvalersi del diritto di prelazione di cui al comma precedente e il Comodante trasferisse a terzi la proprietà del terreno/locale oggetto del presente contratto, il Comodante medesimo si impegna a darne comunicazione scritta al Comodatario mediante lettera raccomandata A/R entro 6 (sei) mesi dal trasferimento della proprietà e a fare menzione dell'esistenza e vigenza del presente contratto nel titolo traslativo, dal quale dovrà risultare il subentro del nuovo proprietario in tutte le obbligazioni previste a carico del Comodante dal presente contratto.

5. Resta fermo il diritto del Comodatario di recedere in qualunque momento dal presente contratto, con preavviso da inviarsi via pec o racc. a/r al Comodante ai recapiti di cui all'art. 10 con preavviso di 90 giorni.

ART. 4 FINALITÀ DEL COMODATO

1. Il terreno/locale, oggetto del presente contratto, così come esattamente specificato nella planimetria allegata (allegato 1), viene concesso dal Comune di **Roccafluvione (AP)** in comodato d'uso a titolo gratuito al Comodatario al fine di realizzare un locale tecnico ("PoP") all'interno del quale verranno alloggiate strutture per il ricovero degli apparati per lo sviluppo dell'infrastruttura di rete di proprietà pubblica da realizzare nell'ambito del Progetto/una infrastruttura porta antenne con relativi armadi per il ricovero degli apparati alla base.

2. Il Comodatario, senza preventivo assenso del Comodante, avrà la facoltà di concedere ospitalità all'interno del locale tecnico ad apparati di altri soggetti/ sulla infrastruttura porta antenne e all'interno degli armadi in virtù di specifici accordi, ai fini dell'erogazione dei servizi di telecomunicazione prestati dal Concessionario nell'ambito del Progetto.

ART. 5 OBBLIGHI DEL COMODATARIO

1. Il Comodatario dichiara che ogni manufatto e/o apparato sarà progettato e installato in conformità alle normative vigenti.

2. Il Comodatario dovrà custodire e conservare il bene oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia.

3. Il Comodatario provvederà ad attivare, se necessario, una propria utenza per i consumi di energia elettrica necessari per il funzionamento degli apparati di telecomunicazione installati presso il PoP/l'infrastruttura porta antenne realizzato sul terreno oggetto del presente contratto ovvero, in caso di utenze già attive, a subentrare nei relativi contratti.

ART. 6 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO

1. Il PoP/L'infrastruttura porta antenne installato/a presso il terreno/locale oggetto del presente contratto verrà utilizzato dal Comodatario, eventualmente anche per il tramite di propri incaricati/appaltatori/partner negoziali, previo ottenimento di ed in

conformità a tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dall'ordinamento vigente.

2. Per tutte le attività funzionali o comunque connesse all'installazione e/o alla gestione e/o alla manutenzione del locale tecnico e/o degli apparati, nonché per ogni attività di collaudo e/o di messa in esercizio degli stessi, il Comodante riconosce e garantisce sin d'ora che il Comodatario, anche per il tramite di propri incaricati/appaltatori/partner negoziali, potrà accedere liberamente – in ogni momento e senza restrizione alcuna (dunque tutti i giorni compresi festivi e prefestivi, 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno) – all'area di pertinenza del locale/terreno (ove occorra, previa consegna delle relative chiavi da parte del Comodante).

3. La possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, di cui al precedente comma è, altresì, accordata al personale degli operatori di telecomunicazioni diversi dal Comodatario i cui apparati sono ospitati all'interno del POP, così come al personale incaricato dai suddetti operatori per compiere le opere necessarie all'installazione di apparati, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. Resta inteso che sarà cura del Concessionario definire la disciplina degli accessi mediante apposito regolamento.

4. Il Comodatario, qualora lo ritenesse necessario, provvederà alla recinzione dell'area interessata.

5. Il Comodante riconosce espressamente al Comodatario la facoltà di utilizzare il terreno/locale oggetto del presente contratto anche per eventuali adeguamenti evolutivi degli apparati che si rendessero necessari.

6. Il Comodante riconosce sin d'ora al Comodatario la facoltà di realizzare sul terreno/locale oggetto del presente contratto tutti gli eventuali adeguamenti del locale tecnico che si rendessero necessari, compresi, a titolo esemplificativo, strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni.

7. Il Comodatario potrà effettuare sul terreno/locale oggetto del presente contratto, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o fibre ottiche e/o cavi telefonici nonché installare ogni tipo di apparecchiatura occorrente ai fini del corretto funzionamento e/o aggiornamento dell'impianto installato.

8. Il Comodatario potrà altresì eseguire tutte quelle opere che ritenesse opportune al fine di ottemperare alla normativa in tema di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7 MANUTENZIONE

1. Sarà cura del Comodatario prestare la massima attenzione durante le operazioni di manutenzione, per evitare nocimento alle strutture esistenti nelle vicinanze o che nel tempo potrebbero essere realizzate nelle immediate vicinanze.

2. Il Comodatario dovrà periodicamente provvedere alla manutenzione (con sfalci, pulizia, ecc.) e all'occorrenza spurgare i fossi di pertinenza, laddove esistenti, per evitare i depositi di materiali vari che impediscano il normale deflusso delle acque.

ART. 8 RESTITUZIONE DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO

1. In deroga all'art. 1809 c.c., il Comune rinuncia a richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato prima del termine contrattualmente pattuito, salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il Comune di **Roccafluvione (AP)**, consapevole del fatto che il PoP/infrastruttura porta antenne installato/a nel terreno oggetto del presente contratto è funzionale al superamento del *digital divide* ed è di titolarità pubblica, in caso di urgente ed improvvisa necessità motivata, potrà richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato d'uso gratuito prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 3, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi. In tal caso, il Comune si impegna ad identificare entro il termine di mesi 6 (sei) prima della richiesta restituzione, congiuntamente con il Concessionario e, se del caso, con Infratel, una soluzione alternativa, in un'area idonea alla residenza del PoP medesimo/dell'infrastruttura e relativi apparati/armadi, che comporti il minor costo anche in termini economici e che consenta di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi. Tale area nuovamente identificata dovrà presentare caratteristiche e servizi almeno equivalenti a quella originale.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E DATI

1. Salvo i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente, per tutta la durata del contratto e per un periodo di 2 anni successivi alla scadenza, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti il contratto, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative alle caratteristiche tecnico-progettuali delle attività/opere realizzate dal Comodatario). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
- le dette informazioni saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
- le dette informazioni saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

ART. 10 CLAUSOLA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente contratto, che saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto ivi stabilito, per tutta la sua durata e nel completo rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), del D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

ART. 11 DOMICILIO CONTRATTUALE E COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo pec o tramite raccomandata a/r inviata agli indirizzi che di seguito si indicano presso cui le Parti eleggono domicilio agli effetti del presente contratto e di legge:

Per il Comodante

Comune di Roccafluvione (AP)
sede legale in Piazza Aldo Moro, 14 - 63093 Roccafluvione (AP)
pec : comune.roccafluvione@emarche.it

Per il Comodatario:
OpEn Fiber S.p.A.
Viale Certosa, n. 2
20155 Milano
Pec: openfiber@pec.openfiber.it

2. Ciascuna Parte provvederà a comunicare tempestivamente e per iscritto all'altra eventuali cambiamenti relativi ai suddetti recapiti.

ART. 12 MODIFICHE AL CONTRATTO DI COMODATO

1. Qualunque modifica alle disposizioni del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e dovrà risultare da atto scritto.

ART. 13 CONTROVERSIE

1. Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, per tutte le controversie relative al presente contratto è condizione di procedibilità della domanda giudiziale l'esperimento del procedimento di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dall'Organismo investito e scelto d'intesa tra le Parti tra i soggetti iscritti all'apposito Registro, che abbia la propria sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia, al fine di comporre la lite in via stragiudiziale. Qualora le Parti non dovessero raggiungere l'intesa sulla scelta dell'Organismo, sarà competente quello adito dalla prima Parte che vi proceda, ferma restando l'individuazione territoriale di cui sopra.
2. In caso di infruttuoso esperimento della mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Milano.

ART. 14 FORMAZIONE E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI COMODATO

1. Il presente contratto di comodato è stato formato dalle Parti all'esito di specifica trattativa in ordine a ciascuna delle clausole che lo costituiscono.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto di comodato le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle leggi vigenti.

ART. 15 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

1. Il Comodatario terrà esente il Comodante dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro sul contratto nella misura stabilita dalle leggi vigenti e provvederà ai relativi adempimenti presso l'Ufficio del Registro.

ART. 16 CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1. Il Comodante prende atto che il Comodatario, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice etico ed ha, inoltre, adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

ART. 17 ALLEGATI

Si allega al presente contratto:

1. Planimetria – (Tavola di inquadramento cartografico)
2. Dichiarazione acquisita al prot.8874 del 10.10.2019, con la quale la OPEN FIBER s.p.a. solleva il Comune di Roccafluvione “Comodante” (sottoscrittore del contratto di comodato d'uso gratuito) “da qualunque responsabilità dovesse emergere per mancata acquisizione di pareri da parte enti terzi, che saranno comunque richiesti in ottemperanza della normativa vigente, nella concretizzazione del progetto esecutivo che verrà preventivamente trasmesso all'amministrazione comunale per la sua approvazione.”;

La sottoscrizione della presente conferma ed approva quanto riportato al precedente punto 2. Dell'art.17-Allegati.

Letto, approvato e sottoscritto in Roccafluvione li,.....

IL COMODATARIO
IL COMODANTE

Geom.Manni Arduino

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver negoziato liberamente il presente contratto e che, pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL COMODATARIO
IL COMODANTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

PROT. N. 2864 Approvata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 01-04-2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

TRASMISSIONE

La presente deliberazione è stata inviata:

[] al Prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. 267/2000.

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il :

13-03-20 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

ANNOTAZIONI

